DECRETO RETTORALE

N. 334 Del 03. 09. 3044 Prot. 20029 Tit. VII cl. 6 fasc. 11

Oggetto: Bando per l'attribuzione ai professori di seconda fascia dell'incentivo "una tantum" di cui all'art. 29, comma 19 della Legge 240/2010 – anno 2011

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Udine;

VISTO il Codice Etico dell'Università, emanato con D.R. n. 36 del 25.01.2012;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali emanato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'articolo 29 comma 19;

VISTO il decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 recante "Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTA la nota del 15.05.2012 prot. n. 740 con cui il MIUR ha comunicato che l'ateneo è destinatario della somma complessiva pari a € 197.035,00 per l'attuazione di quanto previsto all'art. 29, comma 19, della legge 240/2010, relativamente all'anno 2011;

ACCERTATA la disponibilità dell'importo sopra citato nell'ambito del Fondo valutazione impegno didattico, di ricerca e gestionale docenti, iscritto nella sezione B (Fondi per rischi e oneri) nello Stato Patrimoniale al 31.12.2013 dell'ateneo;

VISTE le deliberazioni del senato accademico del 25.06.2014 e del consiglio di amministrazione del 27.06.2014 aventi ad oggetto "Art. 29, comma 19, della legge 240/2010: modalità di riparto risorse per gli anni 2011/2012/2013";

VISTO il Regolamento d'ateneo per l'attribuzione dell'incentivo una tantum previsto dall'articolo 29, comma 19, della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 302 del 28.07.2014;

TENUTO CONTO che, nelle more dell'attuazione del comma 14 dell'art. 6 della Legge 240/2010, rimane in vigore la disciplina delle norme previgenti in materia e, in particolare, gli artt. 18 e 33 del D.P.R. 382/1980;

VISTO l'elenco provvisorio degli aventi diritto a partecipare alla procedura prevista dal Regolamento d'ateneo sopra citato, pubblicato sul sito web dell'ateneo in data 30.07.2014 e reso noto al personale docente e ricercatore in servizio tramite messaggio di posta elettronica in data 30.07.2014;

PRESO ATTO che, del sopra menzionato elenco provvisorio degli aventi diritto, è stato dato avviso tramite raccomandata anche a coloro i quali sono cessati o trasferiti dall'ateneo di Udine ma avevano maturato il requisito per partecipare alla procedura;

VISTO il D.R. n. 328 del 03.08.24 con il quale, decorso il termine del 25.08.2014, utile per eventuali opposizioni all'elenco provvisorio, è emanato l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare alla procedura di cui al Regolamento d'ateneo per l'attribuzione dell'incentivo una tantum previsto dall'articolo 29 comma 19 della Legge 240/2010

DECRETA

Art. 1 Indizione della procedura

1. È indetta una procedura selettiva per la valutazione comparativa finalizzata all'attribuzione, secondo criteri di merito accademico, dell'incentivo una tantum **per l'anno 2011** previsto dall'articolo 29, c. 19, della L.

240/2010, al personale accademico dell'Università degli Studi di Udine che, in tale anno, avrebbe maturato una progressione biennale di stipendio con la qualifica di **professore di seconda fascia**.

Art. 2 Risorse per l'attribuzione dell'incentivo

- 1. Le risorse complessive assegnate dal MIUR per l'attribuzione dell'incentivo nell'anno 2011 ammontano a € 197.035,00 (compresi gli oneri a carico Ateneo). Tali risorse sono distribuite tra le fasce e i ruoli con riferimento alla loro consistenza numerica.
- 2. L'importo individuale minimo che verrà riconosciuto entro il limite del 50% dei soggetti ammissibili e nel rispetto dei limiti delle risorse destinate per il ruolo dei professori associati per l'anno 2011 è il seguente: € 1.227,63 comprensivo degli oneri a carico ente.
- 3. Le risorse saranno distribuite, fino a esaurimento, in misura uguale tra tutti i candidati che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria risultante dalla procedura di selezione, nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili.

Art. 3 Requisiti di partecipazione ed elenchi degli aventi diritto

- 1. Sono soggetti ammissibili all'incentivo coloro che, con la qualifica di professore di seconda fascia, avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
- 2. Ai fini della presente procedura, la qualifica di riferimento è quella posseduta dall'interessato al momento in cui avrebbe maturato la classe/scatto in assenza del blocco degli automatismi stipendiali relativi all'anno 2011.
- 3. Possono partecipare alla procedura anche coloro che, dall'anno di maturazione del requisito, abbiano cambiato qualifica o non siano più in servizio presso l'Università di Udine.
- 4. L'elenco definitivo del personale avente diritto a partecipare alla selezione, così come individuato al comma 1 del presente articolo, è pubblicato sul sito web dell'ateneo.
- 5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso, nel triennio di riferimento di cui all'art. 6, dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) abbiano produzione scientifica;
 - abbiano assolto i compiti didattici istituzionali loro affidati (nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato con sede o del circuito di Udine, scuole di specializzazione e corsi della scuola superiore), in relazione allo stato giuridico e alle disposizioni impartite dagli organi di governo, che siano autocertificati sulla base dei registri delle lezioni già presentati e vistati dal responsabile della struttura didattica o, comunque, già oggetto di verifica da parte dei competenti uffici;
 - c) abbiano presentato, nelle more dell'attuazione del comma 14 dell'art. 6 della legge 240/2010, la relazione sul complesso delle attività svolte, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 382/1980.
- 6. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla selezione di coloro che non risultino essere in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 4 Domanda di partecipazione

- 1. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva dovranno inviare la domanda utilizzando esclusivamente il modulo online entro il termine perentorio del 07.10.2014.
- 2. La domanda, indirizzata al rettore dell'Università degli studi di Udine, può essere presentata esclusivamente con modalità elettronica. Nell'elenco definitivo degli aventi diritto, in corrispondenza di ciascun nome, sarà presente un link al modulo della domanda. L'elenco degli aventi diritto è pubblicato nella pagina web di ateneo http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi concorsi/procedura-una-tantum-art-29-comma-19-l-240-10.

- 3. Il modulo online contiene la domanda e lo schema di relazione triennale, richiesta dall'art. 3, comma 3, del regolamento d'ateneo, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio immediatamente precedente alla data di maturazione della classe.
- 4. I dati del modulo online, una volta compilati e confermati con il bottone "*Invia i dati*", saranno registrati in un sistema informatico dell'Università degli Studi di Udine; successivamente sarà inviata comunicazione via email al compilatore e all'Area organizzazione e personale Ufficio personale accademico.
- 5. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena d'inammissibilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a. nome e cognome e codice fiscale;
 - b. anno di maturazione del diritto allo scatto/classe e qualifica allora rivestita;
 - c. il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura previsti all'art. 3;
 - d. gli elementi di valutazione dell'attività didattica, come di seguito descritto. Per tale attività vengono attribuiti fino ad un massimo di 35 punti.

	PUNTEGGIO 3 punti per anno accademico			
 Media delle valutazioni degli studenti (voce "livello di soddisfazione globale del corso") dei corsi tenuti in uno stesso anno accademico compreso nel triennio di riferimento pari o superiore a sei 				
 Ore di didattica effettivamente svolte, in corsi non retribuiti, nell'ambito di corsi di laurea o di laurea magistrale o di corsi delle scuole di specializzazione, oltre al carico didattico istituzionale 	da 1 a 20: 6 punti	da 21 a 40: 12 punti	da 41 a 60: 18 punti	oltre 60: 26 punti

- e. Gli elementi di valutazione dell'attività di ricerca, come di seguito descritto. Per tale attività vengono attribuiti fino ad un massimo di 40 punti.
- <u>produzione scientifica</u> maturata nel corso del triennio di riferimento, alla quale si attribuisce il punteggio massimo pari a 30 punti.

Tale produzione viene valutata sulla base dei criteri adottati a livello internazionale, avendo come riferimento, ai fini della graduatoria di merito, le mediane, normalizzate al triennio, per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario e Professore Associato pubblicate per ciascun settore concorsuale dall'ANVUR (disponibili sul sito: HYPERLINK"http://www.anvur.org/?q=asn-documenti" http://www.anvur.org/?q=asn-documenti). Per consentire il confronto della produttività nell'ambito di insiemi omogenei, la produzione scientifica sarà collocata ed analizzata in riferimento al settore concorsuale di appartenenza del candidato (o al settore scientifico-disciplinare in caso di mediane diversificate nell'ambito dello stesso settore concorsuale). I punteggi saranno attribuiti in base a due soli indicatori:

per i settori bibliometrici, numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate nel triennio di riferimento normalizzato ad un decennio e numero di citazioni ricevute dai lavori citati, sino alla data di pubblicazione del bando per la procedura di ripartizione delle risorse per l'anno di riferimento, normalizzato ad un triennio; per i settori non bibliometrici, numero di libri dotati di ISBN a stampa nel triennio di riferimento normalizzato ad un decennio, e numero di articoli su rivista dotata di ISSN e capitoli di libro dotati di ISBN a stampa nel triennio di riferimento, normalizzato ad un decennio.

Per i settori concorsuali bibliometrici sarà seguita la seguente procedura:

saranno attribuiti fino a 25 punti alla produzione scientifica maturata da professori in base a due soli indicatori: (1) Na = numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate nel triennio di riferimento normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$); (2) Nc = numero di citazioni ricevute dai lavori di cui al punto (1) sino alla data di pubblicazione del bando per la procedura di ripartizione delle risorse per l'anno 2011, normalizzato ad un triennio (il valore andrà moltiplicato $\times 1/3$). I due valori Na ed Nc dovranno essere autocertificati da ciascun avente diritto che intende partecipare alla selezione per la ripartizione delle risorse per l'anno di maturazione della classe, calcolati utilizzando gli stessi database di riferimento dell'ANVUR (ISI



Web of Knowledge – Scopus), assumendo i dati più favorevoli, e saranno rapportati alle mediane per il settore concorsuale nel quale è incardinato il docente.

L'indicatore di produttività PR1 sarà determinato come somme dei rapporti: PR1 = Na/mediana ANVUR per numero di articoli normalizzati + Nc/mediana ANVUR per numero di citazioni normalizzate. In base al valore di PR1 sarà possibile definire un punteggio nell'ambito della singola area in base alle seguenti espressioni:

- per i professori di II fascia: punti da assegnare = 24×PR1/2, sotto la condizione che punti max = 30. Per i settori concorsuali non bibliometrici sarà sequita la seguente procedura:

L'indicatore di produttività PR1 sarà determinato come somme dei rapporti: PR1 = NI/mediana ANVUR numero di libri dotati di ISBN normalizzati + Nr/mediana ANVUR numero di articoli su rivista e capitoli di libro dotati di ISBN normalizzati. In base al valore di PR1 sarà possibile definire un punteggio nell'ambito della singola area in base alla seguente espressione:

- per i professori di II fascia: punti da assegnare = 24×PR1/2, sotto la condizione che punti max = 30.

I valori di riferimento relativi ai due indicatori citati dovranno essere autocertificati da ciascun candidato (per i settori bibliometrici, utilizzando gli stessi database di riferimento dell'ANVUR (ISI Web of Knowledge – Scopus), assumendo i dati più favorevoli e saranno rapportati alle mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario e Professore Associato pubblicate per il settore concorsuale di appartenenza del candidato.

- <u>posizione in progetti di ricerca nazionali o internazionali</u> nel corso del triennio di riferimento alla quale si attribuisce un punteggio massimo di 10 punti.
- coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale, 10 punti;
- responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza almeno nazionale, 7 punti;
- semplice partecipazione ai progetti di ricerca delle tipologie indicate, 5 punti.
 - f. Gli elementi di valutazione delle attività organizzative e gestionali, come di seguito descritto. Per tale attività vengono attribuiti fino ad un massimo di 25 punti.

INCARICO	PUNTEGGIO PER ANNO ACCADEMICO
delegato del Rettore	10
2) preside vicario di facoltà	4
 direttore vicario di dipartimento 	4
 componente (non retribuito) di organo e Ateneo, esclusi i membri di diritto 	collegiale di 8
5) componente di commissione di ateneo	5
6) componente della Giunta di Facoltà e/o di Di esclusi i componenti di diritto	ipartimento, 3
componente commissione didattica di cors	so di laurea 3
8) presidente/coordinatore di corso di studio	10
9) coordinatore di dottorati di ricerca	6
10) direttore di master	5
11) coordinatore scambi "Erasmus"	1 punto per ogni accordo fino ad un massimo di 3
12) direttore corsi di perfezionamento	3
13) direttore di scuole di specializzazione	5



14) componente, anche aggregato, di commissione per gli esami di Stato

Gli incarichi di cui al presente punto f. sono quelli conferiti a titolo gratuito (salvo gettone di presenza) con atto o con delibera degli organi monocratici o collegiali competenti alla designazione.

- 6. Nella domanda i candidati potranno altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, gli eventi di carriera ritenuti significativi nel periodo (ad es. congedi per motivi di studio, aspettative per incarichi dirigenziali, passaggi di ruolo, opzione per il regime a tempo pieno/definito, mobilità verso altre sedi universitarie, ecc.) ed eventuali assenze superiori al mese, non motivate per servizio.
- 7. L'Amministrazione, anche su richiesta della commissione di valutazione, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura, anche successivamente alle procedure previste dall'art. 6 del presente bando. Si segnala che in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che prevedono rispettivamente la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- 8. Qualora l'oggetto delle dichiarazioni non risulti ben identificato per la natura, la durata o la collocazione temporale non verranno effettuate integrazioni d'ufficio e la commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

Art. 5 Commissione di valutazione

- 1. Ai fini della valutazione è costituita la commissione nominata con decreto rettorale e composta da tre professori ordinari, esterni all'ateneo, dei quali almeno uno di ciascun genere e almeno uno appartenente ai settori non bibliometrici, che non siano potenziali destinatari del beneficio economico.
- 2. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico. La nomina della commissione è resa pubblica sul sito web di ateneo dedicato alla procedura.
- 3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione.
- 4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
- 5. Il Rettore può sostituire i componenti della Commissione in caso di dimissioni e di impossibilità sopravvenuta debitamente motivate.

Art. 6 Procedimento valutativo e modalità di attribuzione del beneficio economico

- 1. L'attribuzione del beneficio economico avviene previa valutazione comparativa dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 secondo i criteri di merito accademico e scientifico, anche tenuto conto degli eventi di carriera e delle eventuali assenze non motivate per servizio.
- 2. La valutazione comparativa dei candidati avviene sulla base delle attività svolte nel triennio immediatamente precedente alla data di maturazione della classe. Per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell'attività didattica, organizzativa e gestionale di cui all'art. 4, comma 5, lettere d) e f), il periodo considerato concerne i tre anni accademici precedenti a quello di maturazione della classe. Per gli elementi di valutazione dell'attività di ricerca, di cui alla lettera e) dell'art. 4, comma 5, il triennio è dato dai tre anni solari interi anteriori all'anno di maturazione della classe.
- 3. Ai candidati è attribuito un punteggio, secondo criteri di merito indicati nell'art. 4. Nel caso in cui il triennio di valutazione comprenda periodi di congedo o aspettativa, esclusi quelli ottenuti per motivi di studio o ricerca, il punteggio complessivo attribuibile al candidato, fermi restando i valori massimi di cui all'art. 4, è rideterminato moltiplicandolo per un coefficiente di normalizzazione (C). Il coefficiente di normalizzazione è dato dalla seguente formula:



- C = T/(T-n), dove T indica il periodo oggetto di valutazione (36 mesi) e n indica il totale in mesi dei periodi di congedo o aspettativa usufruiti nel triennio.
- 4. A parità di punteggio ottenuto, sarà data preferenza al candidato con minore anzianità di servizio nel ruolo posseduto al momento della maturazione della classe; in caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato anagraficamente più giovane.
- 5. La commissione stila una graduatoria che è approvata con decreto rettorale e pubblicata sul sito web dell'ateneo.
- 6. Le risorse per l'incentivo sono distribuite, fino ad esaurimento, in misura uguale tra tutti i candidati che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria del presente bando, nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui all'elenco definitivo emanato con D.R. n. 328 del つろっちゃんし

Art. 7 Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento per l'attribuzione ai professori di seconda fascia dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/2010 per l'anno 2011 è la dott.ssa Silvia De Liddo – Area organizzazione e personale.

Art. 8 Pubblicità

Il presente decreto rettorale è pubblicato sul sito web dell'ateneo contestualmente alla sua data di emanazione.

prof.

IL RETTORE prof. Alberto Felice De Toni